



Sentenza del 9 maggio 2018

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A. _____,
senza recapito in Svizzera,
già patrocinato da Cristina Bognuda Mariotta,
Studio legale Avv. André Weber, Piazza Grande 3,
casella postale 723, 6600 Locarno,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

Fatti:**A.**

A._____, cittadino tunisino è nato il (...). In patria ha trascorso i primi anni della sua esistenza, trasferendosi successivamente in Europa e meglio in Italia, poi in Francia, nuovamente in Italia ed infine in Svizzera. Durante la sua permanenza nel Vecchio Continente l'interessato ha svolto attività saltuarie in svariati ambiti. Depositario a B._____ di due domande d'asilo, entrambe presentate nel 2011 e respinte con decisioni di non entrata in materia, A._____ è stato a più riprese allontanato dal territorio elvetico, salvo poi rientrarvi illegalmente nell'ottobre 2012 e nonostante – come si vedrà più in dettaglio sub lett. C. – in data 20 marzo 2012 sia stato emesso nei suoi confronti un divieto d'entrata.

B.

Dal suo arrivo in Svizzera A._____ ha interessato in più occasioni le autorità di perseguimento penale, e ciò in più Cantoni. Nel periodo compreso tra il maggio 2011 e ottobre 2012 è stato condannato a quattro riprese, mediante decreti d'accusa, dai Ministeri pubblici dei Cantoni Ticino e Zugo. I reati allora contestati comprendevano l'entrata illegale in Svizzera, la violazione di domicilio, il furto, il danneggiamento, la ricettazione e la contravvenzione alla LStup (RS 812.121) ed hanno comportato la comminazione di pene pecuniarie sospese condizionalmente e di una pena detentiva non sospesa di 22 giorni. In Italia A._____ è stato condannato il 29 maggio 2012 da un Tribunale di Napoli ad una pena detentiva di sei mesi per il reato di tentato furto.

C.

In data 20 marzo 2012 l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha emanato nei confronti dell'interessato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valida fino al 19 marzo 2022, considerando che le condanne inflitte per i reati di furto (consumato e tentato), danneggiamento, ripetuta ricettazione e contravvenzione alla LStup, entrata illegale e violazione di domicilio dimostrassero come A._____ abbia gravemente violato ed esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, ragione per cui è giustificata una misura di divieto d'entrata ai sensi dell'art. 67 LStr (RS 142.20), non evincendosi interessi privati che possano prevalere sull'interesse pubblico a controllare le future entrata in Svizzera e nel Liechtenstein. Questa decisione non è stata impugnata ed è pertanto cresciuta in giudicato.

D.

Il 5 settembre 2013 A._____ è stato oggetto di una condanna da parte della Corte delle assise criminali, Lugano, ad una pena detentiva di due anni ed otto mesi. In quest'occasione l'interessato è stato riconosciuto colpevole dei reati di rapina, furto, danneggiamento, istigazione alla falsa testimonianza consumata e tentata, infrazione e contravvenzione alla LStup, nonché soggiorno illegale. I fatti che hanno portato a questa condanna risalgono al periodo compreso tra il novembre 2012 ed il febbraio 2013.

E.

A seguito di questa decisione emanata dalle autorità penali, l'UFM ha aperto nei confronti di A._____ un procedimento in vista di un eventuale prolungamento del divieto d'entrata già esistente ed ha incaricato la Polizia cantonale ticinese di interrogare l'interessato in ossequio al rispetto del diritto di essere sentito. Detto interrogatorio ha avuto luogo in data 22 gennaio 2014 ed in quest'occasione A._____ ha espresso l'intenzione di non volere lasciare il territorio elvetico al momento della scarcerazione e di potervi rimanere al fine di stare vicino alla compagna, C._____, cittadina elvetica, ed al figlio comune D._____, nato il (...), entrambi residenti in Ticino.

F.

Il 18 febbraio 2014 l'autorità inferiore ha emanato nei confronti di A._____ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di durata indeterminata, valida a partire dal 20 marzo 2022, ossia allo scadere del primo divieto d'entrata pronunciato in data 20 marzo 2012. L'UFM ha motivato la misura in virtù della violazione e della minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici che i reati commessi dall'interessato, la loro gravità ed il loro ripetersi, comportano. L'autorità inferiore ha inoltre considerato che per quanto concerne il diritto al rispetto della vita privata e familiare giusta l'art. 8 CEDU, A._____ non può prevalersi della protezione di detta norma convenzionale, siccome l'intensità dei rapporti affettivi in questione non raggiunge un grado sufficiente, essendo egli separato dalla compagna e dal figlio a causa dell'incarcerazione. Per le medesime ragioni la SEM ha privato dell'effetto sospensivo un eventuale ricorso ed ha iscritto il divieto d'entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS).

G.

A._____, agendo per il tramite della propria patrocinatrice, è insorto contro questa decisione in data 18 marzo 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento, la restituzione dell'effetto sospensivo tolto dall'autorità inferiore, l'esenzione dal

pagamento delle spese processuali e la concessione di un'indennità per fare fronte alle spese ed all'onorario della rappresentante legale.

A sostegno del proprio gravame, l'insorgente ha innanzitutto contestato la durata di validità della decisione impugnata, sottolineando che la pronuncia di un divieto d'entrata di durata indeterminata sia contrario all'art. 67 LStr ed al principio di proporzionalità.

Pur senza minimizzare i reati per i quali è stato condannato, A. _____ ha negato di rappresentare una minaccia grave ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici, in quanto il fatto di essere divenuto padre e l'esperienza del carcere gli avrebbero fatto «prendere coscienza della realtà e dei fatti commessi» responsabilizzandolo in merito ai suoi doveri verso la società ed i familiari, ciò che escluderebbe il sussistere di qualsiasi rischio di recidiva.

Il ricorrente ha inoltre lamentato che la decisione dell'autorità inferiore del 18 febbraio 2014 contravverrebbe al diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, poiché un suo allontanamento dal territorio elvetico impedirebbe l'esercizio del diritto di visita nei confronti del figlio. A mente di A. _____ l'autorità inferiore avrebbe erroneamente ommesso di prendere in considerazione l'esistenza della relazione intrattenuta con la compagna C. _____ e madre del piccolo D. _____.

H.

A seguito delle osservazioni dell'8 maggio 2014 formulate dall'autorità inferiore in merito alla domanda di ripristino dell'effetto sospensivo, ed in particolare in virtù del fatto che il primo divieto d'entrata pronunciato fino al 19 marzo 2022 è tuttora valido, in data 15 maggio 2014 il ricorrente ha comunicato al Tribunale la sua intenzione di ritirare la domanda di ripristino dell'effetto sospensivo.

I.

Con decisione incidentale del 26 agosto 2014 il Tribunale ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente e nel contempo ha respinto la domanda di gratuito patrocinio giusta l'art. 65 cpv. 2 PA.

J.

Invitata dal Tribunale in data 2 febbraio 2015 ad esprimersi in merito alla nuova prassi adottata in materia di divieti d'entrata di lunga durata, il 5 febbraio 2015 l'autorità inferiore ha modificato la decisione impugnata, limitando gli effetti del divieto d'entrata al 17 febbraio 2034.

K.

Il 12 marzo 2015 il ricorrente, nel frattempo scarcerato e rientrato in Tunisia, ha dichiarato di mantenere il proprio gravame, postulando un'ulteriore riduzione del divieto d'entrata litigioso di 6 anni, ovvero fino al 17 febbraio 2028. A._____ ha in particolare considerato che la decisione attaccata, seppure modificata, comporta il cumularsi di misure di allontanamento dal territorio elvetico per un totale di 22 anni – tenendo in conto della presenza del primo divieto d'entrata pronunciato nel 2012, cresciuto in giudicato e valido per 10 anni – ciò che sarebbe contrario alla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui la durata massima dei divieti d'entrata non può superare 20 anni (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7), nonché al principio del rispetto del bene superiore del figlio del ricorrente, il quale si vedrebbe privato del diritto di intrattenere rapporti con il padre. A._____ ha inoltre segnalato che la compagna C._____ era in attesa del secondogenito, nonché che la coppia aveva intrapreso le pratiche in vista del matrimonio.

L.

L'autorità inferiore ha presentato un atto di duplica in data 20 aprile 2015, sottolineando che la durata del divieto d'entrata, modificato e valido fino al 2034, sarebbe conforme alla giurisprudenza in quanto non eccederebbe i 20 anni. La SEM ha inoltre dichiarato di avere tenuto in considerazione la situazione familiare del ricorrente nell'ambito dell'apprezzamento della fattispecie, puntualizzando che A._____ non ha mai convissuto con il figlio poiché si trovava in carcere al momento della nascita di quest'ultimo e successivamente ha fatto rientro in Tunisia; a mente dell'autorità inferiore, venendo meno la condizione della relazione stretta ed effettivamente vissuta, il ricorrente non può richiamarsi al diritto al rispetto della vita privata e familiare giusta l'art. 8 CEDU. La SEM ha altresì considerato che l'intenzione di A._____ di unirsi in matrimonio con la compagna C._____ e la presenza del secondogenito della coppia, non le permette di apprezzare diversamente la fattispecie. L'autorità inferiore ha infine sottolineato che la causa della mancata unità familiare e dell'impossibilità per i figli del ricorrente di intrattenere rapporti con il padre non sia da ascrivere alla decisione di divieto d'entrata impugnata, bensì al fatto che C._____ non intende trasferirsi in Tunisia al fianco del compagno, essendo in ogni caso preclusa la possibilità per quest'ultimo di potersi recare in Svizzera, visto il divieto d'entrata pronunciato il 20 marzo 2012 e valido fino al 19 marzo 2022. La SEM ha pertanto chiesto al Tribunale di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

L'autorità inferiore ha ribadito la propria posizione in data 1° giugno 2015 allorquando è stata chiamata ad esprimersi in merito allo scritto inoltrato

dall'insorgente il 27 marzo 2015, a cui era allegata la convenzione di mantenimento sottoscritta da A._____ e dalla compagna C._____ concernente D._____, la quale non prevede il versamento di alcun contributo di mantenimento in favore del figlio da parte dell'interessato.

M.

Il (...) è nata E._____ seconda figlia di A._____ e C._____. Dagli atti dell'incarto risulta che la minore non è ancora stata riconosciuta dal padre, qui ricorrente, ma che le pratiche in vista del riconoscimento sono state avviate (cfr. atti 24 e 25 dell'incarto TAF).

N.

In data 21 giugno 2016 la patrocinatrice dell'insorgente ha comunicato di non rappresentare più gli interessi di quest'ultimo e di non disporre di un recapito dello stesso in Tunisia.

Diritto:

1.

1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

1.4 A._____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2.

Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-

rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3.

3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

3.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006, pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 ed abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

(LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblici, ciò è ad esempio il caso quando essa è stata condannata in uno Stato membro per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 14 cpv. 1 del regolamento [UE] 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1 a 52]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 14 cpv. 1 in relazione con l'art. 6 cpv. 5 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1 a 58]).

3.3 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: messaggio LStr]).

3.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o

un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC SPESCHA, in Spescha et al. (ed.), *Migrationsrecht*, 4^a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).

3.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'emanazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretata quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; ZÜND/ARQUINT HILL, *Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung*, in Uebersax et al. [ed.], *Ausländerrecht*, 2^a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356).

4.

4.1 Nella fattispecie in disanima, il 20 marzo 2012 la SEM ha pronunciato nei confronti di A._____ un primo divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valido per una durata di 10 anni, ovvero fino al 19 marzo 2022, che il ricorrente non ha contestato e di conseguenza è cresciuto in giudicato. Nonostante la presenza di detta misura di allontanamento A._____ ha proseguito il suo soggiorno illegale in Svizzera ed ha continuato a delinquere. In data 5 settembre 2013 egli è infatti stato condannato da parte della Corte delle assise criminali, Lugano, per atti delittuosi commessi nel periodo compreso tra il novembre 2012 ed il febbraio 2013. L'autorità penale ha inflitto a A._____ una pena detentiva di due anni ed otto mesi non sospesi per i reati di rapina, furto, danneggiamento, istigazione alla falsa testimonianza (consumata e tentata), infrazione e contravvenzione alla LStup, nonché infrazione alla LStr (soggiorno illegale). Alla luce di questi comportamenti penalmente repressibili, il 18 febbraio 2014 l'autorità inferiore ha emanato un secondo divieto d'entrata nei confronti dell'interes-

sato, valido dal 20 marzo 2022 – ovvero dal giorno successivo alla scadenza del primo – e di durata dapprima indeterminata, in seguito ridotta fino al 17 febbraio 2034.

4.2 In occasione della presa di posizione del 12 marzo 2015 (cfr. atto 15 dell'incarto TAF, pag. 2) il ricorrente ha sostenuto che la durata cumulata dei due divieti d'entrata emanati nei suoi confronti supera 20 anni, ciò che sarebbe contrario all'art. 121 cpv. 5 Cost. ed alla giurisprudenza ad esso relativa (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7).

4.3 La pronuncia di ogni misura di allontanamento dal territorio elvetico implica che l'autorità incaricata di emanare una decisione di questo tipo formuli un pronostico in merito ai futuri comportamenti della persona interessata, al fine di stabilire se quest'ultima rappresenti o meno un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Nel caso di specie risulta difficilmente concepibile che nel febbraio 2014 la SEM abbia potuto effettuare un pronostico in merito all'agire di A._____ nel 2022, ovvero allo scadere del primo divieto d'entrata emanato nei suoi confronti. Al momento della pronuncia della misura di allontanamento qui impugnata l'autorità inferiore non disponeva in realtà di alcuna indicazione in merito alla condotta del ricorrente nel periodo compreso tra il febbraio 2014 ed il marzo 2022. Il comportamento tenuto fino all'emanazione del secondo divieto d'entrata è nondimeno decisivo per formulare un pronostico e valutare se A._____ rappresenti o meno ex nunc e pro futuro una siffatta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici.

4.4 Su questo tema occorre osservare che qualora il Tribunale sia chiamato ad esprimersi, come nel caso in esame, in merito alla validità e all'adeguatezza di un secondo divieto d'entrata, pronunciato mentre una prima decisione di questo tipo è tuttora in vigore, è il giorno della pronuncia della seconda decisione (altresì detta «decisione di raccordo» o in tedesco «Anschlussverfügung») che serve come punto di partenza per stabilire la durata della misura di allontanamento e di conseguenza anche la data in cui quest'ultima verrà a scadenza (cfr. sentenze del TAF C-4017/2015 del 24 febbraio 2016 consid. 5 e C-3841/2013 del 1° ottobre 2015 consid. 6). L'autorità inferiore non può tuttavia emanare decisioni di raccordo al fine di ovviare alla durata massima dei divieti d'entrata così come stabilita dall'art. 121 cpv. 5 Cost., il quale sancisce che le misure di allontanamento dal suolo elvetico non possono superare i 15 anni, o 20 anni in caso di recidiva (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7). Il Tribunale osserva nondimeno che, come testé esposto, è al momento della pronuncia della

decisione di raccordo che l'autorità competente deve procedere alla valutazione dei fatti pertinenti e di conseguenza della durata della stessa.

4.5 Ne discende che in casu lo scrivente Tribunale formulerà, sulla base dei documenti agli atti, un pronostico in merito ai futuri comportamenti di A._____ e cercherà di stabilire se, visti gli atti delittuosi commessi posteriormente alla pronuncia del primo divieto d'entrata del 20 marzo 2012, egli costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero, nel qual caso valuterà – a far tempo dal giorno della pronuncia della decisione qui impugnata, ossia il 18 febbraio 2014 – quale sia la durata opportuna ed adeguata del divieto d'entrata di raccordo pronunciato.

5.

5.1 Come si è visto, la SEM ha emanato la decisione oggetto del presente procedimento il 18 febbraio 2014, ritenendo che il divieto d'entrata nei confronti di A._____ si imponesse alla luce della gravità delle infrazioni commesse, e del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici che ne deriva, posteriormente alla pronuncia della prima misura di allontanamento dal territorio svizzero, della validità di 10 anni, avvenuta il 20 marzo 2012.

5.2 Dagli atti all'inserto si evince che dal 2011 il ricorrente è stato condannato a 5 riprese. L'ultima di queste condanne è posteriore alla pronuncia del primo divieto d'entrata emanato nei suoi confronti ed è anche la più grave, in quanto gli è stata inflitta una pena detentiva di due anni ed otto mesi per essersi macchiato dei reati di rapina, furto, danneggiamento, istigazione alla falsa testimonianza (consumata e tentata), infrazione e contravvenzione alla LStup, nonché infrazione alla LStr (soggiorno illegale). La maniera di agire di A._____ in occasione dei testé citati delitti denota a mente del Tribunale un alto grado di pericolosità. In particolare in occasione della rapina avvenuta il (...) 2013 il ricorrente aveva dapprima somministrato un sonnifero alla vittima nell'intento di farla addormentare ed in seguito di derubarla. Successivamente A._____ ha pure esercitato violenza sulla vittima mediante un coltello da cucina. L'insorgente è stato in seguito posto in carcerazione preventiva ed in questa occasione ha tentato di gettare discredito sulla vittima, istigando un codetenuto e tentando di istigare un altro compagno di prigionia alla falsa testimonianza. Oltre a questi delitti, A._____ è stato riconosciuto colpevole anche dei reati di furto, danneggiamento, infrazione e contravvenzione alla LStup, nonché soggiorno illegale per il periodo compreso tra il (...) 2012 ed il (...) 2013.

5.3 Occorre altresì considerare che nel periodo compreso tra il maggio 2011 e l'ottobre 2012 A._____ è stato oggetto di quattro decreti d'accusa emanati dai Ministeri pubblici dei Cantoni di Zugo e Ticino, essenzialmente per delitti contro il patrimonio, infrazioni alla LStup ed entrata illegale. Sebbene le sanzioni penali comminate fossero di lieve entità, trattandosi prevalentemente di pene pecuniarie sospese condizionalmente ed in un caso di un'incarcerazione per 22 giorni, il Tribunale non può astenersi dal costatare le difficoltà incontrate dal ricorrente nel rispettare l'ordinamento giuridico elvetico. Oltre a ciò è d'uopo segnalare che l'insorgente non ha commesso infrazioni penali unicamente in Svizzera, al contrario il 29 maggio 2012 egli è stato condannato in Italia a sei mesi di reclusione per il reato di tentato furto. Per queste ragioni, già in data 20 marzo 2012 la SEM ha considerato che A._____ rappresentasse un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, emanando un primo divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 10 anni.

5.4 Visto quanto poc'anzi esposto, si impone di considerare che i comportamenti delittuosi tenuti dall'interessato dal suo arrivo in Svizzera – oltre agli atti penalmente repressibili commessi in Italia – ed in particolare con riferimento ai crimini commessi successivamente al primo divieto d'entrata emanato nei suoi confronti e sfociati nella condanna del 5 settembre 2013 – sanzionati da specifiche norme del diritto penale – possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr.

6.

6.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC (RS 0.142.112.681), qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura.

6.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr, può essere deciso a condizione che la persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 dicembre 2008, pagg. 98 a 107; messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell'acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid. 6.2).

6.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre parole si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in: Caroni/Gächter/Thurnherr (ed.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).

6.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di

principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).

7.

7.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata superiore a 5 anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr.

7.2 La SEM ha ritenuto che – alla luce dei comportamenti criminosi tenuti da A._____ (cfr. consid. 5.2 e 5.3 supra), ed in particolare alla luce della condanna del 5 settembre 2013 per rapina, furto, danneggiamento, istigazione alla falsa testimonianza (consumata e tentata), infrazione e contravvenzione alla LStup, nonché soggiorno illegale, la quale ha dimostrato le difficoltà incontrate dall'interessato a rispettare la legge, visto il fatto che egli avesse già commesso delitti in precedenza non solo in Svizzera e che la presenza nella Confederazione della compagna e la nascita del loro primo figlio non lo abbiano dissuaso dal commettere atti illeciti – l'agire del ricorrente rappresenti «una minaccia reale e attuale di gravità tale da incidere sull'ordine e sulla sicurezza pubblici» svizzeri e che il rischio di recidiva non possa essere escluso.

7.3 A proposito dei comportamenti del ricorrente, ed in particolare con riferimento ai fatti che hanno portato alla condanna del 5 settembre 2013, il Tribunale non può che condividere il parere dell'autorità inferiore in merito alla pericolosità della condotta di A._____ per quanto concerne l'ordine

e la sicurezza pubblici. L'agire dell'interessato aveva infatti denotato un alto grado di spregiudicatezza; egli aveva somministrato un sonnifero alla propria vittima al fine di derubarla, aveva successivamente esercitato violenza su di essa con un coltello ed in seguito all'incarcerazione aveva tentato di screditarla, inducendo un codetenuuto a dichiarare il falso e tentando di fare compiere il medesimo gesto ad un altro compagno di prigionia. Il Tribunale osserva che le autorità elvetiche si mostrano alquanto severe verso i cittadini stranieri che si sono resi colpevoli di rapina. Questo reato, sebbene sia inserito nel CP nel capitolo previsto per i reati contro il patrimonio, costituisce in realtà un'infrazione molto grave. Si tratta in effetti di una forma aggravata di furto, caratterizzata dal fatto che l'autore sottrae una cosa mobile altrui usando violenza sulla vittima, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza (cfr. DTF 133 IV 207 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata). La rapina figura infatti tra le gravi infrazioni contro l'integrità fisica, psichica o sessuale, elencate all'art. 64 CP, che a determinate condizioni possono portare alla pronuncia di un internamento. Vista l'importanza dei beni giuridici toccati da questa infrazione, essa presenta un grado di pericolosità qualificato per l'ordine e la sicurezza pubblici che permette di pronunciare un divieto d'entrata di lunga durata ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr.

7.4 Inoltre, occorre tenere in considerazione il fatto che dal suo arrivo in Europa A._____ ha commesso delitti a più riprese sull'arco di diversi anni, sia in Svizzera, sia in Italia, perpetrando ripetuti atti illeciti contro il patrimonio e contravvenendo alle legislazioni in materia di sostanze stupefacenti e di polizia degli stranieri.

7.5 Alla luce di queste circostanze il Tribunale è dell'avviso che non sono dati i presupposti per esprimere un pronostico favorevole a proposito del rischio di recidiva di A._____, non potendosi totalmente e senz'altro escludere che in futuro possa commettere simili atti delittuosi. Va inoltre considerato che le infrazioni commesse sono ancora relativamente recenti e che da allora A._____ ha passato buona parte del tempo trascorso in una struttura carceraria, non è di conseguenza possibile stabilire con certezza se dalla liberazione avvenuta l'11 novembre 2014 (cfr. decisione de Giudice dei provvedimenti coercitivi [...] del 10 novembre 2014, allegata all'atto 13 dell'incarto) e dal successivo ritorno in Tunisia egli si sia reinserito con successo nella società. Ne discende che a mente di questo Tribunale, la condotta dell'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, ragione per cui è giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata

superiore a cinque anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr, i cui effetti cominciano a partire dalla data della pronuncia della decisione qui impugnata, ovvero il 18 febbraio 2014.

8.

8.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.

8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.

8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di sviluppare il rapporto stretto e duraturo con la compagna (con cui egli avrebbe intrapreso le pratiche in vista del matrimonio) e con i due figli nati dalla relazione con quest'ultima.

8.5 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 136 I 178 consid. 5.2).

8.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in

particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBI 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).

8.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

8.8 L'interessato si è prevalso dei rapporti con i membri della propria famiglia, cittadini elvetici ed ivi residenti. In particolare A._____ ha sostenuto che il divieto d'entrata oggetto della presente procedura gli impedirebbe di coltivare la relazione con la compagna C._____, con cui avrebbe intenzione di unirsi in matrimonio, nonché con i figli frutto di questa relazione, ossia il primogenito D._____, nato il (...) e riconosciuto dal ricorrente dinanzi al Pretore aggiunto di Locarno-Città in data (...) 2014, e E._____, nata il (...), le cui pratiche in vista del riconoscimento da parte di A._____ sono state avviate dinanzi alle competenti autorità.

8.9 In merito al rapporto con la compagna, cittadina elvetica residente in Ticino A._____ si è richiamato al fatto che la coppia intende convolare a

nozze. Il Tribunale costata nondimeno che questo tipo di relazione non può beneficiare della protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, che mira a garantire in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Dagli atti di causa emerge che l'interessato vive in Tunisia, di conseguenza l'intensità dei rapporti intrattenuti con la compagna – che come poc'anzi esposto in assenza del matrimonio, il quale per il momento non sembra essere altro che un semplice auspicio della coppia, non rientrano nella categoria dei legami protetti dalla citata norma convenzionale – non può che essere relativizzata, non essendovi una comunione domestica. Di transenna si sottolinea che già anteriormente al ritorno in Tunisia del ricorrente la coppia non visse più insieme in quanto il 17 gennaio 2013 A._____ era stato arrestato ed è rimasto in una struttura carceraria fino all'11 novembre 2014.

8.10 Quo al rapporto con i figli, il Tribunale costata come il ricorrente abbia finora riconosciuto unicamente il primogenito D._____, mentre per ciò che concerne E._____ dagli atti risulta che in favore di quest'ultima la competente Autorità Regionale di Protezione (di seguito: ARP) ha nominato un curatore con il compito di «accertare e stabilire il rapporto di filiazione con il padre della bambina e obbligarlo al pagamento degli alimenti» (cfr. decisione dell'ARP 12 del 4 febbraio 2016, allegata all'atto 25 dell'incarto TAF).

Il Tribunale considera che i legami tra A._____ e D._____ non denotano un grado di intensità sufficiente affinché il ricorrente possa prevalersi della protezione conferita dall'art. 8 CEDU, ciò sia dal punto di vista affettivo-relazionale, sia sul piano economico. Dagli atti all'inserto emerge in effetti che l'interessato non ha mai vissuto con il figlio, in quanto quest'ultimo è nato il (...), quando il padre si trovava già in carcere. Il ricorrente ha sostenuto di avere «instaurato un legame profondo, autentico e sincero con il figlio. Il bambino di appena un anno, già riconosce la voce del papà al telefono, lo chiama “papà” e gioisce degli incontri settimanali in carcere» (cfr. atto ricorsale del 18 marzo 2014, pag. 5). Tuttavia il Tribunale sottolinea che A._____ non dispone né del diritto alla custodia, né dell'autorità parentale su D._____, giova poi sottolineare che egli non versa alcun contributo di mantenimento e le relazioni personali – trovandosi il ricorrente in Tunisia, mentre il figlio vive con la madre in Ticino – sono regolate mediante visite concordate tra i genitori «compatibilmente con le esigenze del minore e con le decisioni delle competenti autorità in materia di diritto degli stranieri» (cfr. convenzione di mantenimento del 6 novembre 2014 approvata il 13 marzo 2015 dall'ARP 12, allegata all'atto 17 dell'incarto TAF).

Lo scrivente Tribunale ritiene che le considerazioni che precedono valgano anche per quanto concerne le relazioni tra A._____ e la secondogenita E._____. Dagli atti di causa emerge in effetti che quest'ultima è nata il (...), quando il ricorrente aveva già fatto ritorno in Tunisia, suo paese di origine, a seguito della scarcerazione. Inoltre l'insorgente non ha riconosciuto la figlia e non contribuisce al suo mantenimento, ma – come si è visto – la competente ARP ha nominato un curatore in favore della minore proprio con lo scopo di accertare la paternità e di indurre il padre a versare un contributo di mantenimento.

8.11 In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione. Al contrario le relazioni tra il ricorrente ed il figlio possono essere intrattenute nonostante l'interessato si trovi all'estero, considerato come questa circostanza non implichi l'interruzione di ogni rapporto, vista l'eventuale possibilità di ottenere salvacondotti (cfr. art. 67 cpv. 5 LStr), rimanendo possibili contatti telefonici, epistolari e tramite messaggi elettronici nonché visite mediante brevi soggiorni.

9.

9.1 Resta ora da verificare, alla luce di una valutazione globale della fattispecie, se la durata della misura di allontanamento impugnata sia conforme al principio di proporzionalità. Come si è visto il 5 febbraio 2015 detta durata è stata modificata dalla SEM in 20 anni dalla pronuncia, ovvero fino al 17 febbraio 2034.

9.2 Occorre rilevare che sebbene il tenore dell'art. 67 LStr non sembra escludere la possibilità di pronunciare divieti d'entrata di durata indeterminata (cfr. DTAF 2014/20 consid. 6.5), la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che nonostante le norme previste all'art. 121 cpv. 3-6 Cost. non siano direttamente applicabili, l'interpretazione sistematica dell'art. 67 cpv. 3 LStr, così come il diritto internazionale, conducono a considerare che è necessario tenerne conto in materia di divieti d'entrata in Svizzera pronunciati dalla SEM (cfr. DTAF 2014/20 consid. 6.7.2 e 6.7.3), mentre per quelli di competenza della Fedpol valgono regole specifiche e leggermente diverse (cfr. art. 67 cpv. 4 e art. 68 LStr). Anche l'interpretazione teleologica dell'art. 67 LStr conduce alla medesima conclusione; la citata norma è stata infatti rivista alla luce dell'adozione da parte del diritto europeo della direttiva 2008/115/CE, la quale prevede generalmente una durata massima di cinque anni per i divieti di ingresso, mentre detta durata può essere più lunga in caso di grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza

o la sicurezza nazionale (cfr. art. 11 cpv. 2 in relazione con l'art. 3 cpv. 6 direttiva 2008/115/CE; nonché DTAF 2014/20 consid. 6.7.3).

Stabilito che i divieti d'entrata emanati dalla SEM devono avere una durata determinata (cfr. DTAF 2014/20 consid. 6.9), si pone ora la questione a sapere quale debba essere il limite di durata massima per questo tipo di misura. L'art. 121 cpv. 5 Cost. prevede in particolare che la durata massima di un divieto d'entrata è di 15 anni, o di 20 anni in caso di recidiva. L'autorità chiamata a pronunciare o ad esprimersi in merito ad un divieto d'ingresso gode entro questi limiti di un considerevole margine di apprezzamento, il quale deve essere utilizzato tenendo conto dell'interesse privato della persona in questione, e quello pubblico al suo allontanamento alla luce dei beni giuridici minacciati (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7).

9.3 Come si è visto (cfr. consid. 4.4 supra), nel caso di divieti d'entrata di raccordo l'autorità deve effettuare la sua valutazione circa il pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici al momento della pronuncia della seconda misura, la quale è valida parallelamente alla prima e la cui durata deve essere ponderata dal momento della sua emanazione, non allo scadere del precedente divieto d'entrata.

Nella fattispecie la SEM ha pronunciato la decisione impugnata il 18 febbraio 2014, ovvero poco meno di due anni dopo avere emanato nei confronti di A._____ il primo divieto d'entrata valido fino al 2022. Le due misure, se sommate, sono dunque valide per un totale di 21 anni, 10 mesi e 28 giorni. Il Tribunale ritiene che la questione a sapere se questa soluzione sia conforme all'art. 121 cpv. 5 Cost. può nondimeno rimanere aperta per i motivi che seguono.

9.4 Il divieto d'entrata oggetto di questo procedimento è stato pronunciato dopo un periodo di tempo piuttosto breve se rapportato all'insieme della durata delle misure di allontanamento di cui A._____ è il destinatario e rispetto all'emanazione del primo divieto d'entrata cresciuto in giudicato. In ossequio al principio di proporzionalità si giustifica pertanto valutare quale sia l'equa durata della decisione della SEM del 18 febbraio 2014 e modificata in data 5 febbraio 2015, tenendo in considerazione anche il tempo trascorso tra la pronuncia dei due allontanamenti gravanti il ricorrente. Ne discende che da una ponderazione di tutti gli elementi della fattispecie – tra cui vanno menzionati l'interesse pubblico all'allontanamento dell'insorgente, visti i gravi comportamenti tenuti, il fatto che il tempo trascorso e l'incarcerazione non possono indurre a scartare l'ipotesi che egli costituisca un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, nonché d'altro

canto la sua situazione familiare ed affettiva, che seppure non rilevante nell'ottica del diritto al rispetto della vita privata e familiare, deve essere tenuta in considerazione, così come il fatto che A. _____ sia già oggetto di un divieto di lunga durata emanato nel 2012 – gli effetti della decisione impugnata devono essere limitati al 19 marzo 2032.

10.

In sintesi il Tribunale ritiene che nel caso concreto siano date le condizioni per la pronuncia di un divieto d'entrata di lunga durata. Occorre tenere in considerazione il fatto che i comportamenti estremamente pericolosi tenuti dal ricorrente, uniti al fatto che lo stesso ha dimostrato non poche difficoltà a rispettare l'ordinamento giuridico anche successivamente all'emanazione di un primo divieto d'entrata, inducendo perciò a pensare che il rischio di recidiva non sia affatto da escludere, siano atti a giustificare l'emanazione di una misura di allontanamento dal suolo elvetico. L'interesse pubblico all'espulsione da questo paese di A. _____ prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Nondimeno, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata emanato dalla SEM in data 18 febbraio 2014 e modificato il 5 febbraio 2015 deve essere parzialmente ridotto al 19 marzo 2032.

11.

Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è posta a carico dell'autorità inferiore. Nonostante risulti ampiamente soccombente, vista la domanda di esonero, accolta dal Tribunale con decisione incidentale del 26 agosto 2014, il ricorrente è esentato dal pagamento di ogni importo.

12.

Ritenuto che l'insorgente è stato rappresentato in questa sede da una patrocinatrice, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili ridotte (art. 64 PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 500.–, tenuto conto del lavoro effettivamente svolto dalla patrocinatrice del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM.

13.

Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi

al Tribunale federale, la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

2.

La durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM mediante decisione del 18 febbraio 2014 e modificata in data 5 febbraio 2015 è ridotta fino al 19 marzo 2032.

3.

Non si prelevano spese processuali.

4.

L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 500.– a titolo di spese ripetibili ridotte.

5.

Comunicazione a:

- ricorrente (notificazione tramite pubblicazione sul Foglio Federale in applicazione dell'art. 36 lett. a PA)
- autorità inferiore (n. di rif. [...] / [...]; incarti di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
- Cristina Bognuda Mariotta, Studio legale Avv. André Weber, Locarno, per informazione

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Reto Peterhans

Data di spedizione: